



Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 18
IN DATA 27-03-2017

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione - seduta

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC-TASI - SOSTITUZIONE ART. 14 RISCOSSIONE COATTIVA

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
Romanini Maria Teresa	Sindaco	Presente
Bigoni Davide	Vice Sindaco	Presente
Chiodi Diana	Assessore	Presente
Trombini Veronica	Consigliere	Assente
Bigoni Irene	Assessore	Presente
Mazzotti Antonella	Assessore	Presente
Bigoni Stefano	Consigliere	Presente
Albieri Stefano	Consigliere	Presente
Fraulini Michela	Consigliere	Presente
Bonazza Gianluca	Consigliere	Presente
Menegatti Federico	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Romanini Maria Teresa, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Chiodi Diana

Albieri Stefano

Bonazza Gianluca

Trasmessa copia per:

- _ Servizio RAGIONERIA
- _ Servizio TRIBUTI
- _ Servizio PERSONALE
- _ Servizio URBANISTICA
- _ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI
- _ Servizio LL.PP.
- _ Servizi DEMOGRAFICI
- _ Servizio POLIZIA MUNICIPALE
- _ Servizio ATT. EC. E PROD.
- _ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE
- _ Servizio SEGRETERIA

Il Sindaco, Romanini Maria Teresa, illustra il punto all'ordine del giorno, ricordando che, con questo atto, si procede alla modifica dell'articolo 13 – Riscossione coattiva, dell'attuale "Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC – IMU)", approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 09/04/2014, ed integrato con atto n. 13 del 21/03/2016; quindi da lettura dell'articolo come modificato ed illustra le motivazioni che hanno portato l'Amministrazione alla modifica;

Nessuno dei presenti chiede di intervenire;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L.147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito con decorrenza 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1 c. 682, L.147/2013, prevede che il comune adotti il regolamento che disciplina l'applicazione della IUC suddiviso per ciascuna tipologia di tributo, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014, ed integrato con successivo atto n. 14 del 21/03/2016;

RICHIAMATA la recente normativa emanata in materia di tributi (D.L. 193 del 22/10/16, convertito in Legge n. 225 del 01/12/16) ed in particolare per quanto riguarda la possibilità di affidare la riscossione coattiva all'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate-Riscossione", ente pubblico economico, strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del MEF (art. 2 D.L. 193/2016), secondo le norme previste dal D.P.R. n.602/1973 e successive modifiche, ovvero sia mediante ruolo;

RITENUTO di dover aggiornare il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC - TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014, ed integrato con successiva n. 14 del 21/03/2016 alle nuove disposizioni di legge sopra richiamate, al fine di poter tornare a gestire la riscossione coattiva delle entrate anche mediante ruolo, con le modalità di cui al DPR 602/73, attraverso il nuovo ente preposto, il quale subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali del gruppo Equitalia e assume la qualifica di Agente della Riscossione;

EVIDENZIATO che alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare IUC - TASI può concretizzarsi con la sostituzione dell'articolo 14, come sotto riportato:

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. Il Comune può procedere alla riscossione coattiva della TASI come segue:

a) direttamente ovvero deliberando di affidarsi agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, in tal caso la riscossione coattiva deve avvenire attraverso le procedure previste dal R.D. n. 639/1910, ossia mediante l'ingiunzione fiscale, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili;

b) direttamente ai sensi della Legge n. 265/2002, potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n.639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, previa la nomina a cura del Sindaco, di uno o più funzionari responsabili per la riscossione;

c) affidando la riscossione coattiva ai sensi di legge, all'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate-Riscossione", ente pubblico economico, strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del MEF (art. 2 D.L. 193/2016), secondo le norme previste dal D.P.R. n.602/1973 e successive modifiche, ovvero sia mediante ruolo.

RICHIAMATO l'art.1 c.169 L.296/2006, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

VISTA la legge n. 232 del 21/12/2016 (Legge di Stabilità 2017);

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016 (Decreto Milleproroghe) che stabilisce al 31/03/2017 la data di scadenza per l'approvazione del Bilancio 2017 – 2019;

VISTI gli art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, e ss.mm.ii., e 1, comma 688 della L. 147/2013, e ss.mm.ii., i quali prevedono che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs. 267/2000, in tema di potestà regolamentare del Comune;

VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e succ.mod. e integraz.;

Con voti favorevoli, espressi, nei modi di legge, all'unanimità dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare la sostituzione dell'articolo 14 – Riscossione coattiva, dell'attuale "Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC – TASI)", approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 09/04/2014, ed integrato con successiva n. 14 del 21/03/2016, con le disposizioni di seguito riportate:

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. Il Comune può procedere alla riscossione coattiva della TASI come segue:

a) direttamente ovvero deliberando di affidarsi agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, in tal caso la riscossione coattiva deve avvenire attraverso le procedure previste dal R.D. n. 639/1910, ossia mediante l'ingiunzione fiscale, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili;

b) direttamente ai sensi della Legge n. 265/2002, potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n.639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, previa la nomina a cura del Sindaco, di uno o più funzionari responsabili per la riscossione;

c) affidando la riscossione coattiva ai sensi di legge, all'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate-Riscossione", ente pubblico economico, strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del MEF (art. 2 D.L. 193/2016), secondo le norme previste dal D.P.R. n.602/1973 e successive modifiche, ovvero sia mediante ruolo.

3) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2017;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).

5) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Lagosanto;

6) di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere.

Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bigoni Barbara

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Guietti Roberta

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Romarini Maria Teresa



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

La su estesa deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: 30/03/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

La presente deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 09/04/17, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs. 267/2000);



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana